



COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

COMUNALI

NORME SUL PROCEDIMENTO

Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 - articolo 36

Approvato con deliberazione C.C. n. _88_ del _19/12/2007_____

Modificato con deliberazione C.C. n. _14_ del _30/04/2013_____

Modificato con deliberazione C.C. n. _62_ del _20/12/2016_____

INDICE

Articolo 1	Disposizioni generali	pagina 4
Articolo 2	Definizioni	pagina 4
Articolo 2 bis	Le attività di commercio su aree pubbliche	pagina 5
Articolo 2 ter	I posteggi e la classificazione merceologica	pagina 6
Articolo 2 quater	Le attività di commercio svolta da soggetti portatori di handicap	pagina 6
Articolo 2 quinquies	Disposizioni particolari per il mercato settimanale del mercoledì	pagina 6
Articolo 2 sexies	Disposizioni speciali per l'uso del suolo da parte di enti e/o associazioni senza scopi di lucro, partiti e/o movimenti politici	pagina 7

TITOLO I

Commercio su aree pubbliche con concessione di posteggi

CAPO I

Mercati - Fiere - Posteggi fuori mercato

Articolo 3	Criteri per l'acquisizione di posteggi ed autorizzazioni	Pagina 8
Articolo 4	Variazioni per miglioria	Pagina 8
Articolo 5	Istruttoria	Pagina 9
Articolo 6	Criteri per la formazione della graduatoria	Pagina 10
Articolo 7	Assegnazione dei posteggi nella fiera (abrogato)	
Articolo 8	Riassegnazione dei posteggi nel mercato settimanale	Pagina 10
Articolo 9	Posteggi - Norme generali	Pagina 11
Articolo 10	Posteggi - Cambio consensuale	Pagina 12
Articolo 11	Posteggi - unificazione delle autorizzazioni e concessioni	Pagina 12
Articolo 12	Mercati straordinari	Pagina 13
Articolo 13	Concessioni temporanee - SPUNTA	Pagina 13
Articolo 13 bis	Criteri per l'assegnazione di posteggi momentaneamente liberi	Pagina 14
Articolo 14	Sospensione volontaria dell'attività	Pagina 15
Articolo 15	Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione e della concessione per l'occupazione di suolo pubblico	Pagina 15
Articolo 16	Subingresso	Pagina 16

CAPO II

Produttori agricoli

Articolo 17	Definizioni	Pagina 17
Articolo 18	Assegnazione dei posteggi	Pagina 17
Articolo 19	Formazione della graduatoria	Pagina 17
Articolo 20	Posteggi - norme generali	Pagina 17
Articolo 21	Rinvio	Pagina 17

CAPO III

Fiere promozionali - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 22	Definizioni	Pagina 18
Articolo 23	Soggetti	Pagina 18
Articolo 24	Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario	Pagina 19
Articolo 25	Manifestazioni commerciali a carattere straordinario (abrogato)	

TITOLO II

Commercio itinerante

CAPO I

Acquisizione dell'autorizzazione

Articolo 26	Istruttoria	Pagina 20
Articolo 27	Svolgimento del commercio in forma itinerante	Pagina 20
Articolo 28	Zone vietate	Pagina 21
Articolo 29	Subingresso	Pagina 21

TITOLO III

Norme finali

Articolo 30	Attività stagionali	Pagina 22
Articolo 31	Le graduatorie di anzianità	Pagina 22
Articolo 32	Sanzioni	Pagina 22
Articolo 32 bis	Rinvio	Pagina 22
Articolo 33	Entrata in vigore	Pagina 22

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento individua le modalità di svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1/2007 e s.m. e i. recante il Testo Unico in materia di Commercio e delle relative disposizioni attuative;
2. L'organizzazione dei mercati, delle fiere, delle fiere promozionali, delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nonché la gestione dei posteggi singoli fuori mercato, è affidata al Settore Urbanistica e Gestione del Territorio - Servizio Commercio e Polizia Amministrativa che vi provvede con la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza;
3. Il presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 10, comma 2 lettera c della L.R. n. 1/2007 e s.m. e i. salvo che per le disposizioni relative alle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;

Articolo 2

Definizioni

- 1) Oltre a quanto espressamente indicato all'articolo 27 della Legge Regionale n. 1/2007, a fini esclusivi della presente disciplina, si intendono :
 - a) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - b) Per mercato prolungato, l'edizione prolungata del mercato settimanale che, pur svolgendosi nel medesimo giorno prefissato protrae l'orario di vendita nelle ore pomeridiane fino alle ore 18;
 - c) Per mercato a merceologia esclusiva il mercato ove le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico;
 - d) Per spunta, l'operazione con la quale, dopo aver verificato le presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi liberi;
 - e) Per spuntista, l'operatore titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dal concessionario;
 - f) Per miglioria la possibilità per un operatore titolare di concessione di posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera, di spostarsi in altro posteggio individuato come non assegnato;
 - g) Per cambio la possibilità concessa a due operatori titolari di autorizzazione e concessione all'occupazione di suolo pubblico nell'ambito dello stesso mercato o fiera, di scambiarsi il posteggio, fatto salvo il rispetto del settore merceologico e dell'eventuale classificazione;
 - h) Per unificazione la possibilità concessa ad un soggetto titolare di due concessioni nell'ambito dello stesso mercato o della stessa fiera per due posteggi affiancati, di ottenere un'unica autorizzazione amministrativa ed un'unica concessione all'occupazione di suolo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Articolo 2 bis

Le attività di commercio su aree pubbliche

- 1) Nel comune di Vado Ligure si svolgono le seguenti attività di commercio su aree pubbliche
 - a. Mercato settimanale di merci varie
 - b. Mercato settimanale dei produttori agricoli
 - c. Fiera annuale di San Giovanni Battista
 - d. Posteggi fuori mercato
- 2) Il mercato settimanale di merci varie si svolge ogni mercoledì non festivo in Via Maestri del Lavoro - dall'incrocio con via Caduti per la Libertà fino al passaggio pedonale posto in corrispondenza di Via Cadorna. La Giunta Comunale potrà autorizzare, in deroga, l'utilizzo di aree contigue al fine del posizionamento dell'attuale dotazione organica del mercato settimanale con l'obbligo di accorpamento nella sede stabilita quando la Via Maestri del Lavoro, a seguito di rinunce e/o decadenza delle concessioni, risulti sufficiente ad accogliere tutti i posteggi residui;
- 3) Il mercato settimanale dei produttori agricoli si svolge ogni mercoledì non festivo in Via Pancaldo, via Chiabrera e nel tratto di via Garibaldi compreso tra le predette vie del centro pedonale
- 4) La fiera annuale si svolge nella giornata del 24 giugno di ogni anno nel tratto di passeggiata a mare compresa tra l'incrocio con via Ferraris (parcheggi a pettine) ed il torrente Segno, sul ponte di collegamento tra i Giardini a Mare ed il piazzale Marittimo e nel piazzale Marittimo sito al limite dei parcheggi riservati agli autoarticolati;
- 5) I posteggi fuori mercato, collocati sui Giardini a Mare C. Colombo, Via XI Febbraio - angolo Piazza San Giovanni Battista e Località Bossarino - fronte civico cimitero, sono utilizzabili in tutto l'arco dell'anno.

5 bis) Fatte salve le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 71 del 01/02/2013 in merito alla validità della concessioni per l'occupazione suolo pubblico vigenti al momento dell'approvazione della predetta disposizione regionale, si stabilisce che tutte le concessioni permanenti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche rilasciate ex novo avranno durata di ANNI 12 e non potranno essere rinnovate. Al termine del predetto periodo, gli spazi disponibili saranno assegnati con bandi ad evidenza pubblica;

5 ter) Spetta alla Giunta Comunale autorizzare in via straordinaria:

- lo spostamento temporaneo del mercato settimanale, della fiera annuale e del mercato settimanale dei produttori agricoli, per ragioni di pubblico interesse e/o di pubblica utilità,
 - Il trasferimento di sede in via sperimentale delle attività elencate al comma 1 dell'articolo 2 bis, previa richiesta di non meno di due terzi dei partecipanti e per un periodo massimo di mesi otto trascorso il quale si deciderà per l'aggiornamento della programmazione commerciale ovvero per il rientro nella sede originaria
 - lo svolgimento di edizioni supplementari del mercato settimanale e della fiera annuale
- 6) L'orario di attività del commercio ambulante sarà determinato con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 268/2000, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- a. l'attività di vendita nel mercato settimanale e dei produttori agricoli non potrà avere inizio prima delle ore 7,00 e dovrà concludersi entro le ore 18,

- b. l'attività di vendita nella fiera annuale e nei posteggi fuori mercato non potrà avere inizio prima delle ore 7,00 e dovrà concludersi entro le ore 24,00

Articolo 2 ter

I posteggi e la classificazione merceologica

- 1) I posteggi del mercato settimanale saranno suddivisi in due settori: alimentare e non alimentare. Nell'ambito del settore non alimentare viene individuata la classificazione merceologica "fiori, piante e prodotti simili",
- 2) Per tutte le restanti attività commerciali su aree pubbliche, si stabilisce di non prevedere alcuna suddivisione in settori merceologici,
- 3) Spetta alla Giunta Comunale, nel rispetto delle indicazioni fornite all'articolo 2 bis della presente programmazione, dell'articolo 2 quinquies e delle procedure indicate all'articolo 36 della L.R. n. 1/2007, la definizione puntuale dei posteggi presenti nel mercato settimanale, nella fiera annuale di San Giovanni e nel mercatino dei produttori agricoli;
- 4) Spetta altresì alla Giunta Comunale l'individuazione dei posteggi destinati al commercio dei prodotti del settore alimentare, non alimentare e di fiori e piante e prodotti simili

Articolo 2 quater

Le attività di commercio svolta da soggetti portatori di handicap

- 1) Nell'ambito del mercato settimanale, del mercato dei produttori agricoli e della fiera annuale, l'amministrazione comunale stabilisce di riservare ai soggetti portatori di handicap la percentuale dell'1% dei posteggi individuati, prevedendo comunque la riserva di almeno 1 posteggio
- 2) I suddetti posteggi saranno assegnati ai soggetti aventi titolo con procedura concorsuale in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 30 comma 2 della Legge Regionale n. 1/2007
- 3) I posteggi non sono cedibili

Articolo 2 quinquies

Disposizioni particolari per il mercato settimanale del mercoledì

- 1) Così come indicato all'articolo 2 bis comma 2 del presente provvedimento, il mercato settimanale del mercoledì si svolge in via Maestri del Lavoro dall'incrocio con via Caduti per la Libertà fino al passaggio pedonale posto in corrispondenza di Via Cadorna, con deroga all'utilizzo di altre aree contigue per il posizionamento di tutte le concessioni in essere al momento del trasferimento dell'attività;
- 2) Attesa la necessità di riunire in un'unica funzionale sede l'attività mercatale, si stabilisce che le concessioni venute a decadere per rinuncia e/o revoca non siano riassegnate in concessione dodecennale e restino vacanti;
- 3) Quando gli spazi disponibili di via Maestri del lavoro saranno sufficienti ad accogliere tutte le attività operanti nel parcheggio di Via Sabazia, si provvederà al trasferimento dei posteggi nella via ed alla definizione del nuovo organico nel rispetto della ripartizione merceologica e di classificazione;

- 4) Modalità e tempi di attuazione del raggruppamento dei posteggi mercatali saranno valutati dal Servizio Commercio e Polizia Amministrativa con la collaborazione del Comando di Polizia Municipale e delle Associazioni di Categoria;

Articolo 2 sexies

Disposizioni speciali per l'uso del suolo da parte di enti e/o associazioni senza scopi di lucro, partiti e/o movimenti politici

- 1) Nelle aree pubbliche destinate all'attività di commercio così come individuate all'articolo 2bis - commi 2 - 3 e 4, è ammessa l'assegnazione temporanea di spazi per attività di promozione e/o propaganda nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - L'area potrà essere concessa esclusivamente ad Enti e/o associazioni senza fini di lucro oppure a partiti e/o movimenti politici,
 - L'area individuata non potrà in nessun caso avere dimensioni superiori a mq. 4,
 - Nelle aree destinate al commercio su aree pubbliche è ammessa l'assegnazione, a soggetti diversi, di due spazi distinti posti a debita distanza l'uno dall'altro,
 - Nel caso in cui pervengano istanze in numero superiore ai limiti di cui al comma che precede sarà autorizzata l'occupazione del soggetto che, nell'anno solare, ha effettuato meno occupazioni. In caso di parità lo spazio verrà assegnato al soggetto che da più tempo non occupa il suolo pubblico per attività di promozione e/o propaganda,
 - Lo spazio assegnato sarà individuato ad insindacabile giudizio dalla Polizia Municipale nel rispetto delle norme di sicurezza che regolamentano l'attività,

TITOLO I
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONCESSIONE DI POSTEGGI

CAPO I
MERCATI - FIERE - POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 3

Criteri per l'acquisizione della titolarità di posteggi ed autorizzazioni

- 1) Per effetto di quanto disposto dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 1/2007 il Comune in cui ha sede il mercato, la fiera o i posteggi fuori mercato, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria, rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione amministrativa mediante procedura concorsuale
- 2) Il Funzionario responsabile entro il termine di giorni 60 dall'accertata disponibilità di posteggi per il commercio su aree pubbliche, approva il bando di concorso redatto in applicazione delle indicazioni fornite dalla Regione Liguria,
- 3) Il bando comunale di concorso dovrà essere trasmesso alla Regione Liguria per la pubblicazione sul BURL ed affisso all'Albo Pretorio per giorni 45. La data di pubblicazione sul BURL e quella di affissione all'Albo Pretorio devono essere coincidenti;
- 4) Il termine per la presentazione delle istanze è fissato in giorni 45 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

ARTICOLO 4

Variazioni per miglioria

- 1) Entro il termine di giorni 10 dall'accertata disponibilità di posteggi per l'esercizio del commercio nell'ambito del mercato settimanale, l'ufficio approva il bando di miglioria riservato agli operatori commerciali già titolari di concessione nell'ambito del mercato, secondo il modulo che sub numero 2 si allega alla presente disciplina per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Nei medesimi termini il bando di miglioria deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e reso noto ai concessionari di posteggio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale,
- 3) Gli operatori interessati a variare il proprio posteggio dovranno presentare, entro il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione del bando, istanza al comune utilizzando il modulo fac-simile allegato al bando medesimo e con le modalità in esso indicate;
- 4) I criteri per l'assegnazione per miglioria di un posteggio, fatto salvo il rispetto dei settori e delle classificazioni merceologiche, sono i seguenti:
 - Maggiore anzianità di partecipazione del soggetto richiedente nell'ambito del mercato di riferimento,
 - Maggiore anzianità di iscrizione del soggetto richiedente nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. quale impresa attiva;
- 5) entro il termine di giorni 10 decorrenti dalla data di scadenza indicata al comma 3, il comune provvederà a rilasciare la nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico

ed aggiornerà l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche. La concessione rilasciata conserverà la medesima scadenza della precedente;

- 6) le procedure di variazione per miglioria potranno essere svolte una sola volta. Esaurite le procedure di assegnazione, i posteggi liberi del mercato settimanale saranno oggetto di assegnazione pubblica;

ARTICOLO 5

Istruttoria

- 1) I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche con rilascio contestuale di concessione all'occupazione di suolo pubblico, devono presentare istanza al Comune nei termini e con le modalità indicate nel bando medesimo;
- 2) Il funzionario responsabile effettua la comunicazione di avvio entro il termine di giorni 10 dalla data di acquisizione agli atti dell'istanza;
- 3) In ossequio al disposto di cui al Capo III della Legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio di cui al comma precedente deve essere trasmessa anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato. Qualora la comunicazione dovesse risultare per l'Amministrazione precedente troppo gravosa, è ammessa la trasmissione dei nominativi dei richiedenti in elenco;
- 4) Il Responsabile del procedimento esaurita la fase istruttoria, ed entro il termine di giorni 75 45 decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza, provvede a stilare ed approvare la graduatoria di assegnazione dei posteggi che dovrà essere formata, con provvedimenti distinti per il settore alimentare, e per il settore non alimentare e per le riserve formulate ai sensi dell'articolo 33 comma 1 della L.R. n. 1/2007 e s.m. e i., secondo i criteri di cui al successivo articolo 6;
- 5) La graduatoria di assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio nonché il relativo provvedimento di approvazione saranno pubblicati all'albo pretorio per giorni 30 e resi noti ai richiedenti l'autorizzazione;
- 6) Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sarà rilasciata l'autorizzazione amministrativa per il commercio e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico, fatte salve le speciali disposizioni di cui al successivo articolo 6;
- 7) abrogato

ARTICOLO 6

Criteri per la formazione della graduatoria

- 1) Decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda, il funzionario responsabile provvede alla formazione della graduatoria, con provvedimenti distinti per il settore alimentare e non alimentare e per le relative classificazioni, secondo i criteri individuati dalla Regione Liguria per i posteggi del mercato, della fiera e fuori mercato e limitatamente alle riserve formulate ai sensi dell'articolo 33 comma 1 della L.R. 1/2007, secondo i criteri di cui al comma 6.
- 2) In caso di parità è attribuita la precedenza alle domande con data di spedizione anteriore. In caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione tramite sorteggio
- 3) Le graduatorie di assegnazione dei posteggi, saranno formate per ogni settore merceologico e per ogni classificazione, avuto specifico riguardo alle richieste degli interessati. Nel caso il richiedente l'autorizzazione per il settore alimentare non risulti in possesso dei requisiti professionali previsti all'articolo 12 della LR n. 1/2007, l'istanza verrà dichiarata inammissibile e respinta
- 4) La graduatoria di assegnazione dei posteggi sarà approvata con provvedimento del funzionario responsabile e resa nota agli interessati con comunicazione personale,
- 5) Nel caso in cui dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso soggetto, questo, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, è tenuto ad indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di mancanza la scelta è effettuata d'ufficio,
- 6) Le domande presentate dai soggetti portatori di handicap saranno organizzate in graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - Stato di disoccupazione comprovato da idonea autocertificazione
 - Maggiore percentuale di riduzione della capacità lavorativa
 - Maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.
 - Data di presentazione della domanda
 - Sorteggio, in caso di ulteriore parità;

ARTICOLO 7

Assegnazione dei posteggi nella fiera

Abrogato

ARTICOLO 8

Riassegnazione dei posteggi del mercato settimanale

- 1) I posteggi del mercato settimanale, potranno essere oggetto di riassegnazione, esclusivamente nei confronti dei commercianti già titolari di concessione, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) la sede del mercato settimanale viene trasferita in altro sito,
 - b) il mercato settimanale viene parzialmente trasferito su altra area,
 - c) i posteggi del mercato vengono ricollocati pur continuando ad insistere sullo stesso sito,

- 2) Nei casi di cui al comma 1 lettera b) e c), le procedure di riassegnazione saranno avviate esclusivamente nel caso in cui i posteggi interessati da tali innovazioni siano percentualmente pari o superiori al 25% del totale dei posteggi del mercato ovvero di un settore merceologico. In caso contrario si procederà alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di trasferimento o ricollocazione;
- 3) I posteggi oggetto di riassegnazione, fermo restando il rispetto dei settori e delle classificazioni merceologiche, saranno attribuiti ai titolari di concessione sulla base della graduatoria di anzianità approvata dal Consiglio Comunale;
- 4) A parità di posizione in graduatoria, si attribuirà la preferenza al soggetto con la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio quale impresa attiva;

ARTICOLO 9

Posteggi - Norme generali

- 1) Fino al 31 dicembre 2020, ogni operatore nell'ambito dello stesso mercato, della stessa fiera o dei posteggi fuori mercato non può essere titolare di più di due posteggi ad eccezione dei soggetti portatori di handicap che potranno essere titolari di un solo posteggio;
A decorrere dal 1 gennaio 2021, un medesimo soggetto giuridico potrà avere la titolarità di:
 - Due concessioni per il settore alimentare e due concessioni per il settore non alimentare in caso di mercato e/o fiera con 100 posteggi;
 - Tre concessioni per il settore alimentare e tre concessioni per il settore non alimentare in caso di mercato e/o fiera con più di 100 posteggi;
- 2) Nel caso in cui l'operatore sia titolare di due posteggi affiancati, è ammesso, senza ottenere un'unica concessione e autorizzazione, predisporre un unico banco di vendita che avrà quale dimensione massima la sommatoria delle due singole superfici. L'unificazione delle autorizzazioni e delle concessioni è ammessa alle condizioni specificate al successivo articolo 11;
- 3) (abrogato)
- 4) Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale ma rientri a qualunque titolo nella sua disponibilità, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune
- 5) (abrogato)
- 6) Il titolare della concessione avrà l'onere di comunicare al Comune la data di cessazione dell'attività entro il termine di giorni 60 dall'avvenire del fatto. Nel medesimo termine il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare il trasferimento di residenza ovvero di sede legale

ARTICOLO 10

Posteggi - cambio consensuale

- 1) Nell'ambito dello stesso mercato o della stessa fiera gli operatori su aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei settori e delle classificazioni merceologiche, possono cambiare il posteggio a loro assegnato, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) gli operatori che richiedono il cambio di posto devono essere assegnatari da non meno di un anno;
 - b) la domanda di cambio deve essere sottoscritta da entrambi i richiedenti la sostituzione,
 - c) i posteggi oggetto di cambio non possono essere ulteriormente rettificati, nemmeno attraverso l'unificazione delle concessioni, prima che siano decorsi due anni dalla data del trasferimento anche se sono intervenute variazioni di titolarità della concessione,

ARTICOLO 11

Posteggi - unificazione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Nell'ambito dello stesso mercato o della stessa fiera agli operatori su aree pubbliche che risultino titolari di due concessioni per posteggi affiancati, appartenenti al medesimo settore o classificazione, possono chiedere l'unificazione delle autorizzazioni amministrative e delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico, presentando specifica istanza a questa Amministrazione per il rilascio di nuovi atti concessori;
- 2) L'unificazione delle autorizzazioni e delle concessioni potrà essere concessa al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) l'operatore che chiede l'unificazione delle autorizzazioni, deve essere proprietario delle aziende commerciali da almeno un anno,
 - b) (abrogato)
 - c) lo spazio presente tra i due posteggi per cui si richiede l'unificazione, non deve essere una via di accesso o di esodo alla zona di mercato ovvero una zona di passaggio ad altro spazio di interesse della collettività,
- 3) Le dimensioni del posteggio derivante dall'unificazione di due concessioni saranno determinate con il rispetto dei seguenti criteri:
 - a) La lunghezza o fronte del posteggio non potrà in nessun caso eccedere la sommatoria delle dimensioni dei posteggi unificati ridotta del 15%, ed arrotondata al metro inferiore in caso di dimensioni fino a mt 0,49 o al metro superiore in caso contrario ,
 - b) La profondità del nuovo posteggio, nel caso di difformità nelle concessioni unificate, sarà determinata nella misura maggiore ;
- 4) Il rilascio della nuova autorizzazione e della nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico comporta la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni unificate e l'attribuzione dell'anzianità meno favorevole al commerciante ;
- 5) Dell'unificazione delle concessioni, che implica la creazione di un nuovo e diverso posteggio rispetto alla programmazione approvata da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 36, comma 1 lettera a) della L.R. n. 1/2007, dovrà essere data notizia, entro il termine di giorni trenta dal verificarsi del fatto, alla Giunta Comunale che provvederà alla rettifica dei propri atti di pianificazione;

- 6) (abrogato)
- 7) Le operazioni di unificazione possono essere effettuate una sola volta dal medesimo soggetto giuridico

ARTICOLO 12

Mercati straordinari

- 1) I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati di norma entro il 31 dicembre per il primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 giugno per il secondo semestre dell'anno di riferimento e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario senza riassegnazione di posteggi;
- 2) Le assenze così come le presenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non saranno conteggiate mentre saranno conteggiate le presenze degli spuntisti.

ARTICOLO 13

Concessioni temporanee - SPUNTA

- 1) I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche provenienti anche da altre Regioni Italiane e dai paesi dell'unione europea;
- 2) I titolari delle autorizzazioni sopra indicate che vogliono concorrere all'assegnazione temporanea dei posteggi rimasti vacanti devono presentarsi all'Agente di Polizia Municipale addetto al servizio all'orario prefissato per far annotare su apposito registro i dati identificativi dell'autorizzazione stessa e gli estremi dell'attestazione annuale di regolarità contributiva e del documento di riconoscimento in corso di validità,
- 3) per il mercato settimanale l'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa predispone la graduatoria di anzianità di presenze separatamente per i settori merceologici e le classificazioni nelle quali è suddiviso il mercato, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - anzianità di partecipazione maturata alla data del 5 luglio 2012
 - aggiunta di un punto per ogni presenza indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio,A parità di anzianità verrà data priorità ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
L'assegnazione temporanea del posteggio lasciato vacante avverrà separatamente per ciascun settore nel quale è suddiviso il mercato rispetto alle tipologie merceologiche sulla base delle graduatorie come sopra determinate
- 4) per la Fiera annuale di San Giovanni, l'assegnazione temporanea di posteggi non occupati avverrà utilizzando la graduatoria di assegnazione risultante dal bando dodecennale nella quale saranno elencati i commercianti che hanno preso parte alla procedura concorsuale ma che non hanno ottenuto la concessione di posteggio. Oltre alla graduatoria di cui al capoverso precedente, ogni anno potrà essere predisposta ulteriore graduatoria di assegnazione temporanea nella quale saranno rubricati i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, per quell'anno, presenteranno istanza di partecipazione alla fiera annuale. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno di riferimento e saranno ordinate secondo l'ordine di protocollo. Saranno

ammessi alla graduatoria i commercianti su aree pubbliche in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 1/2007 e s.m. e i.

- 5) (abrogato)
- 6) Le presenze del mercato, della fiera saranno conteggiate secondo le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della LR 1/2007 e delle relative disposizioni attuative,
- 7) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente regolamentazione, nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 3 che, per 17 giorni nell'arco dello stesso anno solare non si sono presentati alle operazioni di assegnazione giornaliera, verranno automaticamente azzerate tutte le presenze fino ad allora acquisite, mentre per i commercianti inseriti nella graduatoria della fiera annuale l'anzianità di partecipazione verrà azzerata in caso di mancata presenza per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio;
- 8) Le graduatorie di cui sopra sono pubbliche e tutti gli interessati potranno prenderne visione;
- 9) Gli operatori che subentreranno nella titolarità o nella gestione di un'azienda commerciale o di un ramo d'azienda in capo ad un soggetto inserito nelle graduatorie di cui al presente articolo acquisiranno l'anzianità maturata da dante causa;

ARTICOLO 13 Bis

Criteri per l'assegnazione dei posteggi momentaneamente liberi

- 1) I posteggi liberi saranno assegnati ai commercianti inseriti nella graduatoria di cui al precedente articolo, nel rispetto dei seguenti criteri:

MERCATO SETTIMANALE

I posteggi momentaneamente liberi del mercato settimanale saranno assegnati nel rispetto dell'ordine di graduatoria e dei settori merceologici, facendo scegliere il posteggio disponibile ai commercianti stessi fino ad esaurimento dei posti vuoti;

FIERA ANNUALE DI SAN GIOVANNI

I posteggi momentaneamente liberi della fiera annuale saranno assegnati in ordine di numerazione (dal numero uno ad esaurimento) ai commercianti inseriti nella graduatoria dodecennale, così come risultante dalla procedure concorsuali secondo l'ordine di anzianità (dalla prima posizione ad esaurimento) senza possibilità di scelta. Nel caso in cui il commerciante inserito nella graduatoria rifiuti l'assegnazione del posteggio individuato secondo i criteri suddescritti (cioè al primo in graduatoria verrà proposto il posteggio numero uno e così a seguire) verrà temporaneamente spostato al termine dell'elenco. Terminata l'assegnazione, nel caso in cui ci siano ancora posteggi momentaneamente liberi, verrà proposto al commerciante inserito nella graduatoria decennale che ha rifiutato la prima assegnazione l'occupazione dell'area. In caso di ulteriore rifiuto il soggetto verrà segnato come assente. terminate le assegnazioni ai soggetti inseriti nella graduatoria dodecennale, i posteggi eventualmente disponibili saranno assegnati, nel rispetto dei medesimi criteri, ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui al secondo capoverso del comma 3 bis dell'articolo 13

ARTICOLO 14

Sospensione volontaria dell'attività

- 1) L'attività di commercio su aree pubbliche esercitata mediante l'utilizzo di un posteggio può essere volontariamente sospesa per un periodo di tempo non superiore a mesi quattro nell'arco di ciascun anno solare;
- 2) In considerazione della frequenza delle manifestazioni mercatali e fieristiche, si stabilisce che le assenze volontarie non possono essere superiori a :
 - n. 17 nel caso di mercato settimanale
 - n. 121 nel caso di posteggio giornaliero fuori mercato
 - n. 2 nel caso di fiera annuale riferite alle ultime tre edizioni della manifestazione
- 3) La sospensione volontaria deve essere comunicata dal titolare della concessione al comune sede di posteggio, al fine di non incorrere nelle procedure di decadenza di cui all'articolo 147 comma 1 lettera c) della L.R. n. 1/2007;

ARTICOLO 15

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione e della concessione per l'occupazione di suolo pubblico

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e la relativa concessione all'occupazione di suolo pubblico, sono sottoposte a sospensione, decadenza e/o revoca quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 143 e 147 della LR n. 1/2007 e s.m. e i. ,
- 2) La decadenza deve essere dichiarata con provvedimento formale del funzionario responsabile il quale contestualmente alla presa d'atto dell'avvenuta decadenza, disporrà la revoca degli atti in questione;
- 3) Oltre all'ipotesi di cui al comma 1, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e la relativa concessione all'occupazione di suolo pubblico, possono essere sospese:
 - a. nel caso in cui il titolare, decorso il termine ultimo per il versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico non provveda al pagamento di quanto dovuto, fino alla regolarizzazione,
 - b. nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione commetta, nell'arco dello stesso anno solare la stessa violazione anche se procede al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione della concessione non potrà avere durata inferiore a giorni 1 e superiore a giorni 4 e sarà determinata dal funzionario responsabile dell'ufficio deputato al rilascio dell'autorizzazione a secondo della gravità dell'infrazione contestata,
- 4) I procedimenti di revoca e sospensione sono adottati previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990;
- 5) I procedimenti di sospensione e revoca si concluderanno entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio;

ARTICOLO 16

Subingresso

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, deve essere comunicato al Comune che ha rilasciato il titolo, secondo le indicazioni di cui all'articolo 132 della L.R. n. 1/2007 e delle seguenti norme procedurali;
- 2) Il trasferimento dell'azienda commerciale o di un suo ramo per atto tra vivi deve avvenire, ai sensi della Legge n. 310/1993, con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 3) Il trasferimento dell'azienda per causa di morte potrà essere effettuato con l'osservanza delle indicazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 132 della L.R. n. 1/2007;
- 4) Al subentrante nella titolarità o nella gestione di un'azienda commerciale esercitata mediante l'utilizzo di un posteggio verrà intestata l'autorizzazione amministrativa e la concessione all'occupazione di suolo pubblico per il periodo residuo di validità della concessione;

CAPO II PRODUTTORI AGRICOLI

ARTICOLO 17

Definizioni

- 1) Agli esclusivi effetti della disciplina del presente capo, si considerano produttori agricoli:
 - gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs n. 228/2001,
 - gli imprenditori ittici che esercitano attività di pesca e di commercializzazione del prodotto pescato ai sensi del D.Lgs. n. 226/2001;

ARTICOLO 18

Assegnazione dei posteggi

- 1) Il comune assegna i posteggi riservati ai produttori agricoli, mediante bando di concorso pubblico;
- 2) Per le procedure concorsuali di assegnazione si fa espresso rinvio a quanto disposto ai precedenti articoli 3, 5 e 6

ARTICOLO 19

Formazione della graduatoria

- 1) Decorso il termine ultimo per la presentazione delle istanze, il responsabile del procedimento provvede alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi, secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito della manifestazione in discorso;
- 2) A parità di presenze è attribuita la preferenza alle domande :
 - inoltrate da soggetto con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio,
 - con data di spedizione anteriore

ARTICOLO 20

Posteggi - Norme generali

- 1) Ogni produttore, nell'ambito dello stesso mercato, non può essere titolare di più di un posteggio;
- 2) (abrogato)

ARTICOLO 21

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente detto si fa rinvio alle disposizioni di cui al CAPO I

CAPO III
FIERE PROMOZIONALI
MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

ARTICOLO 22

Definizioni

- 1) Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche o sociali ovvero particolari tipologie merceologiche o produttive, che si svolge nei limiti dimensionali e nelle aree individuate con l'atto di programmazione previsto all'articolo 36 della Legge Regionale n. 1/2007;
- 2) Per manifestazione commerciale a carattere straordinario si intende la manifestazione promossa dall'Amministrazione comunale, da un consorzio di commercianti, da un'associazione di categoria ovvero da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per gli scopi di cui all'articolo 27 comma 1 lettera h) della Legge Regionale n. 1/2007, che si può svolgere nell'intero territorio comunale. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario devono essere preferibilmente realizzate in aree non comprese tra quelle indicate nella programmazione di cui all'articolo 36 comma 1 della L.R. n. 1/2007, avendo particolare attenzione alla promozione commerciale del territorio anche per le aree decentrate del comune, frazioni comprese;

ARTICOLO 23

Soggetti

- 1) Possono partecipare alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario gli operatori già autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, gli hobbysti di cui all'articolo 32 della L.R. n. 1/2007 i produttori agricoli singoli ed associati che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs n. 228/2001 e s.m. ed i., i pescatori e le cooperative di pescatori che esercitano l'attività di vendita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2001 e s.m. ed i., gli artigiani iscritti all'albo di cui all'articolo 17 della L.R. n. 3/2003, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e 19 della Legge Regionale 1/2007 che operano nell'ambito territoriale del Comune di Vado Ligure, gli operatori commerciali provenienti da tutto il territorio nazionale purchè costituiti in impresa individuale o società di persone regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA, le organizzazioni del commercio equo e solidale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- 2) (abrogato)
- 3) Le concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate ai singoli partecipanti alle manifestazioni, ovvero al soggetto organizzatore che avrà l'onere di verificare che i partecipanti alla manifestazione risultino in possesso dei requisiti di Legge, ed inoltrare entro il termine di giorni 10 antecedenti la data prevista per lo svolgimento della manifestazione un elenco dettagliato di tutti i partecipanti comprensivo dei dati anagrafici e di residenza, pena la decadenza dell'atto concessorio;

ARTICOLO 24

Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

- 1) Lo svolgimento delle fiere promozionali e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è programmato, di norma, entro il 31 dicembre per il primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 giugno per il secondo semestre dell'anno di riferimento, acquisito il parere favorevole di almeno una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale,
- 2) Il calendario delle fiere promozionali e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, approvato con provvedimento del Responsabile di Settore, sarà reso noto al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Vado Ligure,
- 3) I soggetti che intendono partecipare alla fiera promozionale e alla manifestazione commerciale a carattere straordinario devono inoltrare istanza utilizzando i modelli di domanda messi a disposizione del competente ufficio comunale, entro il termine di giorni 45 antecedenti la data di svolgimento della manifestazione medesima;
- 4) Decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda, il funzionario responsabile provvede alla formazione della graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturato dal richiedente nell'ambito della fiera promozionale. A parità di presenze è attribuita la precedenza alle domande:
 - inoltrate da soggetti con maggiore anzianità di iscrizione, in qualità di operatore commerciale, nel registro delle imprese e/o nel registro delle ditte della camera di Commercio,
 - con data di spedizione anteriore,
- 5) Dell'esito della domanda sarà data comunicazione personale a tutti gli interessati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990;
- 6) Nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da un'associazione o un consorzio di commercianti, potrà essere inoltrata un'unica domanda per lo svolgimento della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario. In tal caso verrà rilasciato un unico atto di assenso allo svolgimento dell'iniziativa;
- 7) Nel caso di cui al precedente comma, spetterà all'organizzazione verificare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed inoltrare entro il termine di giorni 10 antecedenti la data prevista per lo svolgimento della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario, un elenco dettagliato di tutti i partecipanti in cui dovranno essere indicati i dati anagrafici e di residenza nonché il numero di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche e l'amministrazione di riferimento e, nel caso di altro operatore commerciale così come individuato al precedente articolo 23 comma 1, il numero e la data di iscrizione alla CCIAA di competenza;

ARTICOLO 25

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario (abrogato)

TITOLO II
COMMERCIO ITINERANTE

CAPO I
ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 26
Istruttoria

- 1) I soggetti interessati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi del disposto di cui all'articolo 34 della L.R. n. 1/2007, devono presentare istanza in carta legale al comune competente per territorio, utilizzando i moduli messi a disposizione dal competente ufficio;
- 2) Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro il termine di dieci giorni dalla data di assunzione a protocollo dell'istanza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990;
- 3) Esaurita la fase istruttoria, il responsabile del procedimento si pronuncia in merito al rilascio ovvero al diniego dell'autorizzazione richiesta, entro il termine di giorni 90 dalla data di ricevimento dell'istanza;
- 4) Decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta;

ARTICOLO 27

Svolgimento del commercio in forma itinerante

- 1) L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, senza che lo stesso subisca trasformazioni o modificazioni di sagoma;
- 2) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta e la fermata dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che regolamentano la circolazione stradale;
- 3) È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per effettuare la vendita;
- 4) È sempre vietata l'esposizione delle merci esternamente al mezzo di trasporto e l'uso del megafono per attirare la clientela;
- 5) È vietato all'operatore itinerante di esercitare l'attività in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere e nelle aree adiacenti al luogo in cui si svolge il mercato o la fiera. Per aree adiacenti si intendono quelle poste ad una distanza inferiore ad un chilometro calcolato per la via stradale più breve;

ARTICOLO 28

Zone vietate

- 1) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade e zone:
 - Via Aurelia, in tutta la sua estensione,
 - Lungomare Matteotti,
 - Giardini a Mare C. Colombo
 - Il centro cittadino individuato nelle seguenti vie: Via Gramsci, Via Parini, Via Marconi, Via Vittorio Emanuele II, Via IV Novembre, Via Fiume, Via Diaz, Via Cadorna, Via Caduti per la Libertà, Via XI Febbraio, Piazza San Giovanni Battista, Via Queirolo, Via Sabazia, Piazza Mathon, Via Ferraris, Via XXV Aprile, Via 1° Maggio, Via 2 Giugno
 - L'area portuale
 - Giardini pubblici Marinai d'Italia e in tutte le altre aree pedonali del territorio comunale

ARTICOLO 29

Subingresso

- 1) Il subingresso in attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è comunicato dal subentrante al Comune che ha rilasciato il titolo oggetto della cessione, secondo le modalità di cui all'articolo 132 della L.R. n. 1/2007;
- 2) Il subentrante acquisisce l'anzianità del dante causa, che non può in nessun caso essere sommata a quelle relative ad altre autorizzazioni
- 3) Il trasferimento dell'azienda commerciale o di un suo ramo per atto tra vivi deve avvenire, ai sensi della Legge n. 310/1993, con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 4) Il trasferimento dell'azienda per causa di morte potrà essere effettuato con l'osservanza delle indicazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 132 della L.R. n. 1/2007;

TITOLO III NORME FINALI

ARTICOLO 30

Attività stagionali

- 1) Si considerano attività stagionali, quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a giorni 60 e non superiore a giorni 210 per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti aventi caratteristiche stagionali o che interessano periodi legati ai flussi turistici stagionali;
- 2) La concessione per l'occupazione di suolo pubblico può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni regionali e comunali in materia commerciale;

ARTICOLO 31

Le graduatorie di anzianità.

- 1) Le graduatorie di anzianità saranno predisposte conteggiando le presenze nel mercato settimanale, nella fiera annuale e nel mercatino dei produttori agricoli dalla data dal 5 luglio 2012, giorno di approvazione dell'intesa della conferenza stato-regioni in attuazione dell'articolo 70 comma 5 del DLgs 59/2010;

ARTICOLO 32

Sanzioni

- 1) In merito alla procedura sanzionatoria, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 143 della L.R. n. 1/2007

ARTICOLO 32 bis

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni regionali in materia di commercio di cui alla Legge Regionale n. 1/2007 ed alla D.G.R. n. 71 del 01/02/2013;

ARTICOLO 33

Entrata in vigore

- 1) le norme del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione della presente disciplina, ed abrogano ogni altra norma regolamentare attinente all'esercizio del commercio su aree pubbliche